



ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
via Tintoretto, n. 2 – Villa Raverio
20842 – Besana in Brianza (MB)
Codice fiscale 91100920155

Allegato B

**ASSOCIAZIONE AGAPE ODV
STATUTO**

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione denominata «Associazione Agape Organizzazione di Volontariato» o, in forma abbreviata «Associazione Agape ODV».

L'Associazione ha sede nel Comune di Besana in Brianza. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Finalità dell'associazione

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, ed opera nel rispetto delle leggi e in conformità ai principi di carattere solidaristico e democratico. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, si prefigge di:

- farsi carico delle situazioni di sfruttamento e di ingiustizia che dividono il mondo d'oggi per incidere, laddove è possibile, sulle cause che le generano, attraverso un impegno ed una solidarietà concreta da attuarsi sia in Italia che nei Paesi impoveriti;
- apportare una concreta collaborazione alle comunità dei Paesi impoveriti ed alle persone in seno ad esse, cooperando con le suddette comunità mediante l'apporto di competenza tecnica dei suoi volontari, il loro lavoro personale, la loro esperienza organizzativa e sociale nelle suddette comunità;
- promuovere, all'interno delle sue iniziative nei Paesi impoveriti, la conservazione della natura e la tutela ambientale attraverso la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare l'acqua, e la lotta all'inquinamento;
- promuovere un mutuo apprezzamento dei valori propri a popoli diversi, per una migliore comprensione e concordia internazionale a favore di una cittadinanza mondiale.

Ciò facendo, l'Associazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna Nazione, il rispetto universale della giustizia della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione e contribuisce alla edificazione di un mondo di pace.

ART. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in favore dei terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 co. 1 lett. e del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i del D.Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo (art. 5 co. 1 lett. n del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 co. 1 lett. u del D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 co. 1 lett. v del D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 co. 1 lett. w del D.Lgs. 117/2017).

ART. 4 - Attività diverse da quelle di interesse generale

È escluso l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se non secondo criteri e nei limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.



[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS

via Tintoretto, n. 2 – Villa Raverio

20842 – Besana in Brianza (MB)

Codice fiscale 91100920155

ART. 5 - Attività di raccolta fondi

L'Associazione può esercitare le attività di raccolta fondi e le iniziative previste dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate in base all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Patrimonio

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali ad esempio quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività previste dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo quanto previsto dall'art. 33 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 per le attività secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 - Volontari

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non può assumere lavoratori dipendenti; può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (art. 33 del D.Lgs. 117/2017).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per la spesa prestata, preventivamente concordate con Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Coloro che prestano attività di volontariato saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui ai co. 6 e 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 8 - Associati

Può far parte dell'Associazione chiunque condivide le finalità dell'Associazione e sia disponibile ad offrire un contributo personale, morale o materiale al perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Possono diventare associati dell'Associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione si scioglie se non si è trasformata in altro ente del terzo settore, chiedendone l'iscrizione all'apposita sezione del registro (art. 32 D.Lgs. 117/2017).

È espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 9 - Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti



ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
via Tintoretto, n. 2 – Villa Raverio
20842 – Besana in Brianza (MB)
Codice fiscale 91100920155



dell'Associazione e a versare la quota associativa eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Possono intervenire all'Assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e, se in regola con i versamenti delle quote associative, votare e accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 10 - Ammissione degli associati e cessazione del rapporto associativo

L'ammissione di un nuovo associato è disposta, su domanda dell'interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 30 giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla ricezione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata in caso di (i) mancato versamento della quota associativa da oltre un anno; (ii) comportamento incompatibile con gli scopi dell'Associazione o (iii) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di deliberare sull'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che gli vengono mossi, con facoltà di replica entro 30 giorni. Chi è stato escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, formulare un reclamo scritto all'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. In tal caso, l'esclusione rimane sospesa ma il socio escluso non può votare nella deliberazione che lo riguarda.

L'associato receduto o escluso, nonché gli eredi dell'associato defunto, nonché i loro aventi causa, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 11 - Funzionamento ed organi dell'Associazione

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente statuto, in conformità al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea può adottare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.

Le deliberazioni degli organi associativi, adottati in conformità al presente statuto, vincolano l'Associazione e tutti gli associati.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'Organo di controllo che svolga l'attività di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 - Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati, in conformità ai requisiti previsti dal presente statuto e dalla legge. Ogni associato, persona fisica o ente, dispone di un solo voto. Ciascun socio può farsi rappresentare per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali, l'Assemblea, convocata in sede ordinaria, indirizza l'attività dell'Associazione ed in particolare, anche in deroga all'art. 25 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 laddove lo permettano i requisiti del co. 2 del medesimo articolo:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) determina i compensi dell'organo di controllo se consentito dall'art. 34 co. 2 del D.Lgs. 117/2017;
- c) approva il bilancio;



ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
via Tintoretto, n. 2 – Villa Raverio
20842 – Besana in Brianza (MB)
Codice fiscale 91100920155

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente statuto;

f) approva gli eventuali regolamenti;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, convocata in sede straordinaria:

h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o i revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio direttivo o, in subordine, da un altro associato designato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso (contenente ordine del giorno, luogo ed ora dell'adunanza) comunicato agli associati, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, via PEC, email, lettera, raccomandata o applicazioni di messaggistica.

L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le deliberazioni a cui partecipano (o sono informati) tutti gli associati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea può prevedere che la stessa si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, ovvero prevedere che l'espressione del voto sia data per corrispondenza o in via elettronica.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Delibera a maggioranza dei votanti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà più uno degli associati. Delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi si computano anche gli associati che hanno espresso il voto per corrispondenza o per via elettronica.

Le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione alla prima occasione utile. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Se l'Assemblea non ha già deliberato in proposito, il Consiglio provvede a nominare al suo interno il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente (che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento), un Segretario e/o un Tesoriere, determinandone le funzioni ed i poteri, anche di rappresentanza.

Al Consiglio direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sulle esclusioni degli associati;

d) su delega dell'Assemblea, può modificare lo statuto nel caso di adeguamenti a norme di legge o a richieste formulate in sede di iscrizione al RUNTS;

e) determinare della eventuale quota associativa annuale;

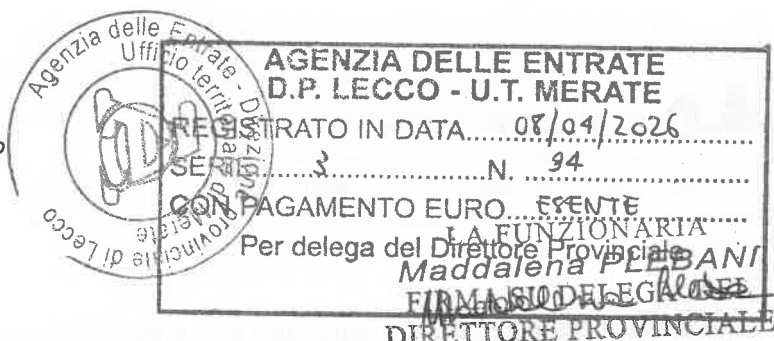
f) provvedere alla gestione dell'Associazione per il perseguimento degli scopi previsti dallo statuto;

g) provvedere a quanto previsto negli altri casi disciplinati dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza



ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
via Tintoretto, n. 2 – Villa Raverio
20842 – Besana in Brianza (MB)
Codice fiscale 91100920155



di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne facciano richiesta. Le convocazioni possono essere effettuate mediante qualunque mezzo, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta.

Il Presidente, in caso d'urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati in una successiva riunione dello stesso.

ART. 14 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza spetta inoltre agli altri membri del Consiglio Direttivo cui siano stati delegati funzioni e poteri, nei limiti di quanto deliberato.

ART. 15 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Assemblea può liberamente nominare un organo di controllo; la nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo è composto da un unico membro (monocratico) che non può essere un associato né un volontario e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'organo di controllo esercita i compiti e le funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti.

ART. 16 - Bilancio e libri associativi

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo tiene le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio o rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione entro la fine del mese di maggio di ciascun anno o, comunque, in tempo utile per effettuarne il deposito presso il RUNTS nei termini di legge.

L'Associazione deve tenere i libri obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, a cura degli organi ivi indicati. Gli associati possono consultare tali libri, con congruo preavviso, ed estrarne copia, previo rimborso delle relative spese, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ART. 17 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Con la deliberazione di scioglimento devono nominati essere uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità ritenute più opportune e con l'osservanza delle indicazioni formulate dall'Assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al D.Lgs. 117/2017 e al codice civile.